

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio sviluppo rurale	s.svilupporurale.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 509 fax + 39 0432 555 270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 360

Servizio sviluppo rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. “Misura 214- Pagamenti agroambientali”. Termini per la presentazione delle domande di adeguamento agli impegni per prolungamento di una annualità, di cui al bando n. 520 del 20 marzo 2008

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare l'art. 27, paragrafo 12, che stabilisce che gli stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali e che tali adeguamenti possono includere anche il prolungamento degli impegni stessi;

Visto il regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;

Visti in particolare:

- l'art. 11 paragrafo 2 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
- l'art. 14 relativo alle modifiche della domanda unica;
- l'art. 23 relativo alla presentazione tardiva delle domande;
- l'art. 25 relativo alla revoca delle domande di aiuto;

Visto il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che

stabilisce modalità di applicazione al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006, e in particolare l'art. 1, comma 7, relativo alla clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 520 del 20 marzo 2008 "Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di adesione dall'annualità 2008 alla "Misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres;

Vista la decisione C(2007) 5715 della Commissione del 20 novembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la decisione C(2012) 8722 final della Commissione e nota RDG: ca (2012) 1581496 del 30 novembre 2012 con la quale è stata approvata la revisione della versione 5 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2326 avente ad oggetto la presa d'atto dell'approvazione ed accettazione, da parte della Commissione, della revisione della versione 5 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la nota dell' Autorità di gestione del PSR 2007-2013 prot. n. RAF/SSR/13.51/4107 del 22 gennaio 2013 con la quale si trasmette alla Commissione, a seguito della conclusione, in data 8 gennaio 2013 della consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza, la versione 7 del PSR 2007-2013;

Vista la nota della Commissione Europea ref. Ares (2013) 143677 del 5 febbraio 2013 avente per oggetto "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia .- CCI2007IT06RPO004. Proposta di modifica del programma del 29.01.2013", con la quale si comunica l'avvenuto ricevimento della versione 7 del PSR 2007-2013;

Preso atto che la versione 7 del PSR 2007-2013, sottoposta alla Commissione, prevede, per la Misura 214 – Pagamenti agroambientali, che il periodo di impegno abbia una durata compresa tra cinque e sette anni;

Ritenuto di prolungare da 5 a 6 anni il periodo di impegno per le domande di aiuto afferenti al bando di Misura 214 n. 520 del 20 marzo 2008;

Preso atto quindi che i beneficiari degli aiuti stabiliti con il bando di Misura 214 n. 520 del 20 marzo 2008 possono presentare le domande di adeguamento degli impegni per prolungamento di una annualità (da cinque a sei anni), secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del regolamento (CE) n. 1974/2006;

Tenuto conto che l'ammissione a finanziamento ed il pagamento di tali domande di adeguamento, qualora positivamente istruite, sono subordinate all'accettazione da parte della Commissione della proposta di modifica di cui sopra;

Precisato che in caso di mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al PSR citata, l'onere degli impegni assunti dai richiedenti rimane esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, gli stessi non potranno vantare diritti né rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto;

Preso atto che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo Pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Considerato che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del sistema Integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009, titolo II, capitolo 4, artt. dal 14 al 22 e art. 27, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 991 del 28 maggio 2009, recante modifica delle disponibilità finanziarie stabilite con bando di cui al decreto n. 520 del 20 marzo 2008, e in cui si stabilisce che la disponibilità finanziaria complessiva del bando è rideterminata in € 18.000.000,00;

Preso atto che ad oggi le economie verificatesi in fase di istruttoria relativamente alle domande di aiuto/pagamento presentate a valere sul bando n. 520 dd. 20 marzo 2008 (comprese le domande di conferma impegno delle campagne 2009-12) ammontano ad € 1.600.000,00;

Ritenuto pertanto di ridurre la dotazione finanziaria del bando n. 520 del 20 marzo 2008 a € 16.400.000 e rimandare alla misura le economie;

Stimato che la disponibilità finanziaria per la sesta annualità d'impegno per le domande afferenti al decreto n. 520 del 20 marzo 2008, annualità 2013, ammonta a € 4.000.000,00;

Ritenuto di individuare nel 15 maggio 2013 la data di scadenza, per l'annualità 2013, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulla Misura 214 – Pagamenti agroambientali – con riferimento al bando di cui al decreto n. 520 del 20 marzo 2008 ;

Ritenuto di individuare nel 1° luglio 2013 la data di scadenza, per l'annualità 2013, per la presentazione agli uffici istruttori del formato cartaceo delle domande di pagamento a valere sulla Misura 214 – Pagamenti agroambientali, di cui al punto precedente;

Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Decreta

Per quanto indicato nelle premesse:

1. La disponibilità finanziaria del decreto n. 520 dd. 20 marzo 2008 è rideterminata in € 16.400.000,00 e le economie sono rimandate alla disponibilità della Misura 214,;
2. La risorse finanziarie di fondi cofinanziati per la sesta annualità di impegno per le domande afferenti al decreto n. 520 del 20 marzo 2008 è determinata in € 4.000.000,00, dei quali € 1.760.000,00 relativi alla quota di cofinanziamento dell'Unione Europea – FEASR ed € 2.240.000,00 relativi alla quota di cofinanziamento dello Stato come da Piano finanziario del PSR 2007-2013.
3. In caso di mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al PSR, così come citata nelle premesse del presente decreto, l'onere degli impegni assunti dai richiedenti rimane esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, gli stessi non potranno vantare diritti né rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto
4. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul

Bollettino ufficiale della Regione sono aperti i termini, per l'annualità 2013, per la presentazione delle domande di adeguamento agli impegni per prolungamento di una annualità di cui al bando di Misura 214 n. 520 del 20 marzo 2008.

5. Tutte le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA.
6. Le domande di pagamento per l'annualità 2013 per la Misura 214, devono essere rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2013.
7. Le domande di pagamento di cui al punto 3 possono essere rilasciate entro la data del 10 giugno 2013 ai sensi dell'art. 23 del reg (CE) n. 1122/09. In tal caso l'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse rilasciato la domanda entro il 15 maggio 2013 viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2209 possono essere presentate e rilasciate sul portale SIAN entro il 31 maggio 2013.
9. Le domande rilasciate successivamente al 10 giugno 2013 sono irricevibili.
10. Il termine ultimo per la consegna agli uffici attuatori del formato cartaceo di tutte le domande di pagamento a valere sulla Misura 214 - Pagamenti agroambientali", è fissato al 1° luglio 2013. Le domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se rilasciate a portale SIAN entro il termine di cui al punto 5, sono irricevibili.
11. Per la presentazione delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del reg. (CE) n. 1122/2009 delle domande di pagamento, il rilascio sul portale SIAN deve avvenire antecedentemente al momento della comunicazione dell'irregolarità al beneficiario da parte dell'ufficio attuatore. Le domande presentate successivamente alla comunicazione dell'irregolarità sono irricevibili.
12. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
13. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento relativo alla Misura 214 del PSR.
14. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 25 febbraio 2013

Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione

dott.ssa Serena Cutrano